

L. 18 novembre 1981, n. 659.

Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici (1).

(1) Con D.P.C.D. 10 dicembre 1981 (Gazz. Uff. 14 dicembre 1981, n. 342), con D.P.C.D. 10 dicembre 1981 (Gazz. Uff. 14 dicembre 1981, n. 342) e D.P.S.R. 11 dicembre 1981 (Gazz. Uff. 14 dicembre 1981, n. 342) sono stati approvati i piani di ripartizione dei contributi forniti dalla presente legge. Con D.P.C.D. 14 gennaio 1982 (Gazz. Uff. 16 gennaio 1982, n. 15) è stato approvato il modello per la redazione dei bilanci finanziari consuntivi dei partiti per l'anno 1981. Con due D.P.C.D. 11 agosto 1983 (Gazz. Uff. 12 agosto 1983, n. 221) è stato approvato il piano di ripartizione del contributo ai partiti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute nel 1983 per il rinnovo del consiglio regionale delle regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia. Con D.P.C.D. 25 gennaio 1984 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1984, n. 24) è stato approvato il piano di ripartizione del contributo ai partiti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il 1983 per il rinnovo del consiglio regionale della regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige. Con D.P.C.D. 2 agosto 1984 (Gazz. Uff. 3 agosto 1984, n. 213) è stato approvato il piano di ripartizione del contributo ai partiti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute nel 1984 per il rinnovo del consiglio regionale della regione a statuto speciale Sardegna, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Con D.P.C.D. 2 agosto 1985 (Gazz. Uff. 6 agosto 1985, n. 184) è stato approvato il piano di ripartizione del contributo ai partiti politici per le elezioni dei consigli regionali a statuto ordinario del 12 e 13 maggio 1985. Con D.P.C.D. 26 settembre 1985 (Gazz. Uff. 1° settembre 1985, n. 231) sono stati approvati i piani di ripartizione di un ulteriore contributo nelle spese elettorali per le suddette elezioni. Con D.P.C.D. 31 luglio 1986 (Gazz. Uff. 2 agosto 1986, n. 178) è stato approvato il piano di ripartizione del contributo ai partiti politici per le elezioni dell'assemblea regionale siciliana del 22 giugno 1986. Con D.P.C.D. 28 luglio 1988 (Gazz. Uff. 30 luglio 1988, n. 178) è stato approvato il piano di ripartizione del contributo per concorso nelle spese elettorali per le elezioni dei consigli regionali della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia, svoltesi il 26 e 27 giugno 1988. Con D.P.C.D. 9 ottobre 1990 (Gazz. Uff. 12 ottobre 1990, n. 239) è stato approvato il piano di ripartizione del contributo ai partiti politici per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, del 6 e 7 maggio 1990. Con D.P.C.M. 31 luglio 1991 (Gazz. Uff. 1° agosto 1991, n. 179) è stato approvato il piano di ripartizione del contributo ai partiti politici a titolo di concorso dello Stato nelle spese elettorali sostenute per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana svoltasi il 16 giugno 1991. Con due D.P.C.D. 14 luglio 1993 (Gazz. Uff. 15 luglio 1993, n. 164) sono stati approvati i piani di ripartizione dei contributi ai partiti politici per le spese elettorali relative alle elezioni del 30 maggio 1993 in Valle d'Aosta e relative alle elezioni del 6 giugno 1993 in Friuli-Venezia Giulia. Con D.P.C.D. 11 luglio 1995 (Gazz. Uff. 14 luglio 1995, n. 163), modificato con D.P.C.D. 8 novembre 1995 (Gazz. Uff. 9 novembre 1995, n. 262), è stato approvato il piano di ripartizione del contributo ai partiti politici a titolo di concorso dello Stato nelle spese sostenute per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, svoltesi il 23 aprile 1995. L'art. 2, D.L. 25 maggio 1996, n. 288 (Gazz. Uff. 25 maggio 1996, n. 121), convertito in legge, con modificazioni, con L. 25 luglio 1996, n. 391 (Gazz. Uff. 25 luglio 1996, n. 173), ha così disposto:

«Art. 2. Contributi per le spese elettorali relative al rinnovo dell'assemblea regionale siciliana. - 1. In occasione della campagna per l'elezione dell'assemblea regionale siciliana, indetta per il giorno 16 giugno 1996, è concessa ai partiti e movimenti politici un'anticipazione a titolo provvisorio dei contributi spettanti, a norma della legislazione vigente, a rimborso delle spese elettorali.

2. L'anticipazione è liquidata entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per un importo complessivamente pari alla metà dei contributi erogati allo stesso titolo in relazione all'ultima elezione della stessa assemblea. Tale importo è ripartito fra i partiti e movimenti politici, che abbiano presentato candidature, in proporzione ai voti rispettivamente conseguiti ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, nelle elezioni per la Camera dei deputati svolte il 21 aprile 1996, nelle circoscrizioni XXIV (Sicilia 1) e XXV (Sicilia 2).

3. L'erogazione delle somme è subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti richiedenti, di una idonea fideiussione, rilasciata da un istituto bancario o assicurativo, per un ammontare pari all'anticipazione richiesta, a favore del Presidente della Camera dei deputati, ai fini del recupero dell'eventuale conguaglio a debito risultante dalla

liquidazione a titolo definitivo. La fideiussione deve escludere il beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed avere durata per almeno sette mesi e comunque fino all'attuazione del piano di ripartizione del contributo per le spese elettorali da parte del Presidente della Camera dei deputati». Con D.P.C.D. 17 ottobre 1996 (Gazz. Uff. 19 ottobre 1996, n. 246) è stato approvato il piano di ripartizione del contributo ai partiti politici per le elezioni dell'assemblea regionale siciliana del 16 giugno 1996. Con D.P.C.D. 30 luglio 1998 (Gazz. Uff. 14 settembre 1998, n. 214) è stato approvato il piano di ripartizione del contributo statale ai partiti in relazione al rinnovo del Consiglio nazionale della Valle d'Aosta del 31 maggio 1998. Con D.P.C.D. 30 luglio 1998 (Gazz. Uff. 14 settembre 1998, n. 214) è stato approvato il piano di ripartizione del contributo statale ai partiti, in relazione al rinnovo del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia del 14 giugno 1998. Con D.P.C.M. 11 febbraio 1999 (Gazz. Uff. 13 febbraio 1999, n. 36) è stato approvato il piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige del 22 novembre 1998. Con D.P.C.D. 22 luglio 1999 (Gazz. Uff. 26 luglio 1999, n. 173) è stato approvato il piano di ripartizione del fondo relativo alle spese elettorali dei movimenti e partiti politici per il rinnovo del consiglio regionale della Sardegna del 13 e 27 giugno 1999. Con D.P.C.D. 26 luglio 2001 (Gazz. Uff. 30 luglio 2001, n. 175) è stato approvato il piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dell'assemblea regionale siciliana del 24 giugno 2001. Con D.P.C.D. 1° ottobre 2002 (Gazz. Uff. 5 ottobre 2002, n. 234) è stato approvato il nuovo piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana del 24 giugno 2001. Con D.P.C.D. 1° ottobre 2002 (Gazz. Uff. 5 ottobre 2002, n. 234) è stato approvato il nuovo piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise dell'11 novembre 2001. Con D.P.C.D. 24 luglio 2003 (Gazz. Uff. 28 luglio 2003, n. 173) è stato approvato il piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'8 e 9 giugno 2003. Con D.P.C.D. 24 luglio 2003 (Gazz. Uff. 28 luglio 2003, n. 173) è stato approvato il piano di ripartizione del fondo relativo ai rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del consiglio regionale della Valle d'Aosta dell'8 giugno 2003. Con D.P.C.D. 27 luglio 2004 (Gazz. Uff. 29 luglio 2004, n. 176) è stato approvato il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del consiglio regionale della Sardegna del 12 e 13 giugno 2004; il suddetto piano è stato riformulato, conseguentemente a rettifiche dei dati elettorali, con D.P.C.D. 29 ottobre 2004 (Gazz. Uff. 9 novembre 2004, n. 263). Con D.P.C.D. 27 luglio 2004 (Gazz. Uff. 29 luglio 2004, n. 176) è stato approvato il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei consigli provinciali di Trento e Bolzano del 26 ottobre 2003. Con D.P.C.D. 26 luglio 2006 (Gazz. Uff. 28 luglio 2006, n. 174, S.O.) è stato approvato il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana del 28 maggio 2006. Con D.P.C.D. 26 luglio 2006 (Gazz. Uff. 28 luglio 2006, n. 174, S.O.) sono state rideterminate le rate di cui ai piani di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise del 2001, dei Consigli regionali del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta del 2003, dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano del 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio regionale della Sardegna del 2004, dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 2005. Con D.P.C.D. 23 aprile 2007 (Gazz. Uff. 8 maggio 2007, n. 105) è stato approvato il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise del 5-6 novembre 2006. Con Decr. 29 luglio 2008 (Gazz. Uff. 30 luglio 2008, n. 177) sono state rideterminate le rate dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna del 12 e 13 giugno 2004. Con Decr. 29 luglio 2008 (Gazz. Uff. 30 luglio 2008, n. 177), modificato dal Decr. 31 luglio 2008 (Gazz. Uff. 2 agosto 2008, n. 180), è stata approvata la ripartizione dell'acconto della rata 2008 dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana del 13 e 14 aprile 2008 e con Decr. 24 settembre 2008 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231) è stata approvata la ripartizione del saldo della stessa rata. Con Decr. 29 luglio 2008 (Gazz. Uff. 30 luglio 2008, n. 177) è stata approvata la ripartizione dell'acconto della rata 2008 dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia del 13 e 14 aprile 2008. Con Decr. 29 luglio 2008 (Gazz. Uff. 30 luglio 2008, n. 177), è stata approvata la

ripartizione dell'acconto della rata 2008 dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale della Valle d'Aosta del 25 maggio 2008. Con Decr. 31 luglio 2008 (Gazz. Uff. 2 agosto 2008, n. 180) è stata rideterminata la rata 2008 dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana del 28 maggio 2006. Con Decr. 6 novembre 2008 (Gazz. Uff. 13 novembre 2008, n. 266) è stato ripartito il saldo delle rate 2008 di cui ai piani di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano del 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio regionale della Sardegna del 2004, dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 2005, della Camera dei deputati, dell'Assemblea regionale siciliana e del Consiglio regionale del Molise del 2006, dei Consigli regionali del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta del 2008. Con Decr. 28 luglio 2009 (Gazz. Uff. 30 luglio 2009, n. 175) è stato approvato il piano di ripartizione della rata 2009 dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei Consigli provinciali di Bolzano del 26 ottobre e di Trento del 9 novembre 2008. Con Decr. 28 luglio 2009 (Gazz. Uff. 30 luglio 2009, n. 175) è stato approvato il piano di ripartizione della rata 2009 dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale dell'Abruzzo del 14 e 15 dicembre 2008. Con Decr. 28 luglio 2009 (Gazz. Uff. 30 luglio 2009, n. 175) è stato approvato il piano di ripartizione della rata 2009 dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna del 15 e 16 febbraio 2009.

1.

[A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario o speciale i partiti politici hanno diritto, per ciascuna regione, a un contributo finanziario a carico dello Stato.

Nell'ambito di un ammontare globale di venti miliardi di lire, il contributo per ciascuna elezione regionale viene determinato in base alla proporzione fra la popolazione del territorio regionale interessato e la popolazione del territorio nazionale (2).

Hanno diritto al contributo i partiti che abbiano avuto almeno un proprio candidato eletto e, in caso di elezioni concomitanti, almeno un proprio candidato eletto in una delle regioni] (3).

(2) Vedi, anche, l'art. 1, L. 8 agosto 1985, n. 413, e l'art. 6, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

(3) Articolo abrogato dalla lettera a) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

2.

Ad integrazione della L. 8 agosto 1980, numero 422, ed in riferimento alle ultime elezioni che in ciascuna regione a statuto speciale hanno avuto luogo prima dell'entrata in vigore della predetta legge, i partiti politici hanno diritto ad un contributo finanziario a carico dello Stato nella misura globale di cinque miliardi di lire.

Hanno diritto al contributo i partiti che, almeno in una regione, abbiano avuto un proprio candidato eletto.

Nell'ambito della misura globale il contributo per le singole regioni viene determinato proporzionalmente in base al numero dei votanti.

3.

Per l'anno 1980 la somma da erogare a titolo di contributo di cui al primo comma dell'art. 3, L. 2 maggio 1974, n. 195, è fissata in lire 72.630 milioni. Con effetto dal 1° gennaio 1981 la stessa somma è fissata in lire 82.886 milioni annui.

[A titolo di concorso nelle spese per la elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo è stabilito un contributo di lire quindici miliardi in favore dei partiti politici che abbiano ottenuto almeno un rappresentante (4)] (5).

[I contributi per concorso nelle spese elettorali previsti nella presente legge e nell'art. 1, L. 2 maggio 1974, n. 195, sono erogati dal Presidente della Camera dei deputati ai partiti che ne abbiano diritto ed i cui legali rappresentanti ne facciano richiesta, secondo le seguenti proporzioni e modalità:

- a) il venti per cento della somma stanziata è ripartita in misura eguale fra tutti i partiti che ne hanno diritto;
- b) la somma residua è ripartita fra i partiti in proporzione ai voti ottenuti] (6).

[Tutte le somme di cui al comma precedente sono erogate in una unica soluzione entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e, per quanto riguarda le integrazioni previste dal primo comma e dall'articolo 2, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge] (7).

[Nel termine di cui al precedente comma il presidente del consiglio regionale è tenuto a comunicare alla Presidenza della Camera dei deputati i voti ottenuti da tutte le liste che hanno partecipato alla consultazione elettorale, la copia del verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale relativo all'accettazione dei contrassegni di lista che hanno ottenuto almeno un candidato eletto nel consiglio regionale e copia dei contrassegni medesimi, nonché l'elenco delle liste che hanno ottenuto almeno un candidato eletto nel consiglio regionale] (8).

[Hanno altresì diritto al contributo di cui all'art. 1, L. 2 maggio 1974, n. 195, i partiti e le formazioni politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica ed abbiano ottenuto almeno un quoziente in una delle due Camere, nelle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche] (9).

La percentuale di cui al primo ed al secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 3, L. 2 maggio 1974, n. 195, è ridotta al novanta per cento.

Sono abrogati l'articolo 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nonché gli artt. 285 e 286 del regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 32.630 milioni per l'anno 1980 e in lire 37.886 milioni per gli anni 1981 e 1982, si provvede, rispettivamente, a carico e con riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

(4) Vedi, anche, l'art. 1, L. 8 agosto 1985, n. 413, e l'art. 6, L. 23 febbraio 1995, n. 43.

(5) Comma abrogato dalla lettera a) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

(6) Comma abrogato dalla lettera a) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

(7) Comma abrogato dalla lettera a) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

(8) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 8 agosto 1985, n. 413 e poi abrogato dalla lettera a) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

(9) Comma abrogato dalla lettera a) del comma 4 dell'art. 14, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149.

4.

I divieti previsti dall'art. 7 della L. 2 maggio 1974, n. 195 , sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici (10).

Nel caso di contributi erogati a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari in violazione accertata con sentenza passata in giudicato, dei divieti previsti dall'art. 7, L. 2 maggio 1974, n. 195 , l'importo del contributo statale di cui all'art. 3 della stessa legge è decurtato in misura pari al doppio delle somme illegittimamente percepite.

Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'art. 7, L. 2 maggio 1974, n. 195 , e nel primo comma del presente articolo, per un importo che nell'anno superi euro cinquemila sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. La disposizione di cui al presente comma non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari (11).

Nell'ipotesi di contributi o finanziamenti di provenienza estera l'obbligo della dichiarazione è posto a carico del solo soggetto che li percepisce.

L'obbligo di cui al terzo e quarto comma deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento. Nel caso di contributi o finanziamenti erogati dallo stesso soggetto, che soltanto nella loro somma annuale superino l'ammontare predetto, l'obbligo deve essere adempiuto entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Chiunque non adempie gli obblighi di cui al terzo, quarto e quinto comma ovvero dichiara somme o valori inferiori al vero è punito con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale.

[I segretari politici dei partiti che hanno usufruito dei contributi statali sono tenuti a pubblicare entro il 31 marzo di ogni anno, sul giornale ufficiale del partito e su un quotidiano a diffusione

nazionale, il bilancio finanziario consuntivo del partito, approvato dall'organo di partito competente e redatto secondo modello approvato dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica] (12).

[Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, può esentare i partiti dall'obbligo di pubblicazione dei bilanci finanziari consuntivi di cui al comma precedente qualora sia comprovato che la spesa relativa superi il 20% del contributo dello Stato] (13).

[La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nell'ipotesi di pubblicazione del bilancio finanziario consuntivo su un quotidiano a diffusione locale, consentita per i partiti operanti esclusivamente nel relativo ambito territoriale] (14).

[Resta in ogni caso l'obbligo di pubblicazione del predetto bilancio nella Gazzetta Ufficiale di cui al penultimo comma del presente articolo] (15).

[Nella relazione allegata al bilancio devono essere illustrate, analiticamente, le proprietà immobiliari, e partecipazioni del partito a società commerciali, la titolarità di imprese e i redditi comunque derivanti da attività economiche. Nella stessa relazione deve essere indicata la ripartizione dei contributi statali tra organi centrali e periferici, da effettuare secondo le percentuali e i criteri stabiliti dagli organi statutari competenti di ciascun partito] (16).

[Nella relazione di cui al comma precedente devono essere specificate, con indicazione dei soggetti eroganti, le eventuali libere, contribuzioni di ammontare annuo superiore a lire cinque milioni erogate al partito, alle articolazioni politico-organizzative, ai raggruppamenti interni ed ai gruppi parlamentari e disciplinate dal presente articolo. Al bilancio deve essere allegata, altresì, una specifica relazione sulle spese sostenute per le campagne elettorali, da cui risultino analiticamente le spese per pubblicità editoriali e radiotelevisive, per manifesti, stampati e altri materiali di propaganda, per manifestazioni e ogni altra attività connessa con le campagne elettorali (17). Nella relazione deve essere indicata la ripartizione dei contributi statali percepiti a titolo di concorso nelle spese elettorali tra organi centrali e periferici, da effettuare secondo i criteri stabiliti dagli organi competenti di ciascun partito (18). In caso di inosservanza, l'importo del contributo statale di cui all'art. 3, L. 2 maggio 1974, n. 195, è decurtato in misura pari al doppio di quella delle contribuzioni libere non dichiarate] (19).

[Il bilancio deve essere certificato da un collegio composto da tre revisori di conti iscritti nell'albo professionale da almeno cinque anni e nominati in base alle regole interne di ciascun partito (20). I componenti il collegio hanno accesso, anche disgiuntamente, su delega del collegio stesso, ai libri ed alle scritture contabili, che devono essere tenuti secondo le norme di una ordinata contabilità, nonché ai correlativi documenti amministrativo-contabili. I predetti libri, scritture e documenti devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data di presentazione del bilancio] (21).

[Copia del bilancio del partito e della relazione illustrativa, sottoscritti dal responsabile amministrativo, della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, e dei giornali ove è avvenuta la pubblicazione è trasmessa dal segretario del partito, entro il 30 aprile successivo, al Presidente della Camera dei deputati] (22).

[Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, controlla la regolarità della redazione del bilancio e delle relazioni, avvalendosi di un comitato tecnico composto da revisori ufficiali dei conti, iscritti nell'albo da almeno cinque anni e nominati, all'inizio di ogni legislatura, in riunione congiunta, dalle conferenze dei presidenti dei gruppi delle due Camere. Il comitato, per il controllo di regolarità può richiedere ai responsabili amministrativi dei partiti chiarimenti nonché l'esibizione dei libri, delle scritture e dei documenti di cui al decimo comma, con l'obbligo del segreto, e redige, al termine un rapporto] (23).

[In caso di inottemperanza agli obblighi o di irregolare redazione del bilancio, è sospeso fino alla regolarizzazione il versamento di ogni contributo statale e si applica l'art. 4, L. 2 maggio 1974, n. 195] (24).

[Il relativo decreto di sospensione è emanato dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica secondo la rispettiva competenza] (25).

[I bilanci dei partiti, le relazioni previste dall'undicesimo comma, il rapporto di cui al dodicesimo comma e le rettifiche di bilancio irregolare vengono pubblicati in un supplemento speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica] (26).

L'art. 8, L. 2 maggio 1974, n. 195, è abrogato (27).

(10) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 27 gennaio 1982, n. 22 (Gazz. Uff. 1° febbraio 1982, n. 30).

(11) Comma così modificato prima dall'art. 7, L. 10 dicembre 1993, n. 515 e poi dall'art. 39-quater decies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e dal comma 1 dell'art. 11, L. 6 luglio 2012, n. 96. La somma di L. 5.000.000, originariamente prevista dal presente comma, era stata prima aggiornata, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso, in L. 10.175.000 dal D.M. 1° marzo 1994 (Gazz. Uff. 7 marzo 1994, n. 54) e poi rivalutata in L. 11.653.427,500 dall'art. 1, D.M. 4 marzo 1996 (Gazz. Uff. 8 marzo 1996, n. 57). Ulteriori rivalutazioni sono state disposte, per l'anno 1997, in lire 12.104.415,144, dall'art. 1, D.M. 26 febbraio 1998 (Gazz. Uff. 9 marzo 1998, n. 56) per l'anno 2000, in lire 12.806.471,222, dall'art. 1, D.M. 23 febbraio 2001 (Gazz. Uff. 14 marzo 2001, n. 61).

(12) Comma così modificato dall'art. 4, L. 8 agosto 1985, n. 413 e poi abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

(13) Comma aggiunto dall'art. 4, L. 8 agosto 1985, n. 413 e poi abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

(14) Comma aggiunto dall'art. 4, L. 8 agosto 1985, n. 413 e poi abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

(15) Comma aggiunto dall'art. 4, L. 8 agosto 1985, n. 413 e poi abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

(16) Comma abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

(17) Periodo aggiunto dall'art. 4, L. 8 agosto 1985, n. 413.

(18) Periodo aggiunto dall'art. 4, L. 8 agosto 1985, n. 413.

(19) Comma abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

(20) Periodo così sostituito dall'art. 1, L. 27 gennaio 1982, n. 22 (Gazz. Uff. 1° febbraio 1982, n. 30), entrata in vigore, per effetto dell'art. 4, il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(21) Comma abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

(22) Comma così modificato dall'art. 4, L. 8 agosto 1985, n. 413 e poi abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

(23) Comma abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

(24) Comma abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

(25) Comma abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

(26) Comma abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

(27) L'art. 2, L. 27 gennaio 1982, n. 22 (Gazz. Uff. 1° febbraio 1982, n. 30), entrata in vigore per effetto dell'art. 4, il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha così disposto:

«Art. 2. L'art. 4 della L. 18 novembre 1981, n. 659, come modificato dall'art. 1 della presente legge, ha efficacia, per quanto attiene alle prescrizioni relative ai bilanci finanziari consuntivi dei partiti, a decorrere dall'esercizio finanziario 1982.

Per i bilanci finanziari consuntivi dei partiti relativi all'anno 1981, continuano ad applicarsi le norme dell'art. 8 della L. 2 maggio 1974, n. 195».

Successivamente con D.P.C.D. 28 luglio 1982 (Gazz. Uff. 4 agosto 1982, n. 212), modificato dal decreto del Presidente della Camera 31 luglio 1991 (Gazz. Uff. 1° agosto 1991, n. 179), è stato approvato il modello per la redazione dei bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici.